

SEZIONE SECONDA

Atti di organi statali e comunitari

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Decreto Direttoriale 11 giugno 2026, n. 135.

Terna - Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera "Impianto Compensatore Sincrono (ICS) nella S.E. 380/150 kV di Troia (FG)", nel Comune di Troia, in provincia di Foggia, Regione Puglia (D.D. n. 135 - 11 giugno 2026).

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ...(omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 10 dicembre 2025 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. 152108 del 16 dicembre 2025;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura, per atto del notaio Marco De Luca, datata 20 settembre 2021, repertorio n° 46.497 raccolta n° 26.980, registrata a Roma in data 1° ottobre 2021 al n° 23.103, Serie 1T, conferita da Terna -

Rete Elettrica Nazionale S.p.A. a Terna Rete Italia S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi;

VISTA l'istanza prot. n. P20230113316 del 7 novembre 2023, corredata della documentazione tecnica delle opere, e successivamente integrata con note prot. n. P20240032995 del 26 marzo 2024 e prot. n. GRUPPO TERNA/P20240038404 del 10 aprile 2024 su richiesta di questo Ministero (prot. n. 36286 del 26 febbraio 2024), con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto a questo Ministero il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del "Impianto Compensatore Sincrono (ICS) nella S.E. 380/150 kV di Troia (FG)", nel Comune di Troia, in provincia di Foggia, Regione Puglia, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità;

CONSIDERATO che l'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo Sistema di Compensazione Sincrona (SCS) denominato "SCS Troia" che sarà collegato alla RTN nei pressi della esistente S.E. 380/150 kV di Troia (FG);

CONSIDERATO che l'opera rientra all'interno degli interventi previsti dal Piano di Miglioramento dei Sistemi di Difesa per la Sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale (di seguito Piano Sicurezza) della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e, specificamente, è indicata nel Piano di Sicurezza del 2022, approvato dal MiTE in data 28/12/2022, e già presente nel precedente piano della Sicurezza;

CONSIDERATO che l'opera, nello specifico, è costituita da un Impianto Compensatore Sincrono, comprensivo di Statore, Rotore e Volano, un trasformatore Step Up (AAT/MT), un trasformatore biberon (MT/MT), lo stallo di collegamento alla SE 380/150 kV di Troia con le relative apparecchiature da realizzare all'interno dell'area di stazione, oltre che n. 2 edifici e relative opere civili;

VISTA la summenzionata istanza prot. n. P20230113316 del 7 novembre 2023, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.l. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000, ed ha trasmesso la quietanza di pagamento degli oneri istruttori quantificati per come previsto dalla succitata normativa;

CONSIDERATO che l'intervento in progetto non è soggetto a procedura di "valutazione di impatto ambientale" né a "verifica di assoggettabilità a VIA", ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 6, comma 6 e comma 7, né alle condizioni per l'applicazione dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs.152/2006, così come riportato nell'istanza del 7 novembre 2023, nonché nella comunicazione di Terna prot. n. P20230075623 del 19 luglio 2023, trasmessa alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali – DGVA di questo Ministero;

VISTA la nota prot. n. 70116 del 15 aprile 2024, con la quale questa Amministrazione, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, con contestuale indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che la Società non ha dovuto dare seguito agli avvisi di avvio del procedimento ai sensi del D.P.R.n. 327/2001 e s.m.i. essendo le particelle catastali interessate dalla realizzazione dell'intervento di proprietà della Società Terna S.p.A;

PRESO ATTO della nota prot. n. 01907-P del 12 febbraio 2025, indirizzata anche alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, con la quale la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha rilasciato, in riferimento ai profili archeologici, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 41, comma 4, e allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, con prescrizioni;

PRESO ATTO della nota prot. n. 06341 del 18 aprile 2024, con la quale il Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti - D.G. per lo sviluppo del territorio ed i progetti internazionali ha trasmesso l'attestazione di conformità dell'intervento con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente resa dal Comune di Troia con nota prot. n. 7090 del 18 aprile 2024;

PRESO ATTO della nota prot. n. P20250043252 del 7 aprile 2025, con la quale il Proponente, nel riscontrare la summenzionata nota prot. n. 7090 del 18 aprile 2024 del Comune di Troia, ha rappresentato che il progetto non interferisce direttamente con vincoli di cui al PPTR e più in dettaglio "le UCP aree di rispetto rete dei tratturi e UCP - stratificazione insediativa – rete dei tratturi – Tratturello di Foggia Camporeale";

VISTA la nota prot. n. 82479 del 5 maggio 2025, con la quale la Divisione IV "Infrastrutture e impianti di produzione energetici" della Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, preannunciando la chiusura della Conferenza di Servizi, ha tra l'altro richiesto all'Ufficio del comune di Troia, competente ai fini paesaggistici, di voler far pervenire eventuali ed ulteriori contributi alla luce di quanto sopra rappresentato dal Proponente circa l'assenza di interferenza con vincoli di cui al PPTR;

PRESO ATTO della nota prot. n. 09052 del 20 maggio 2025, con la quale la Commissione locale per il Paesaggio del comune di Troia, evidenziando che l'intervento non ricade all'interno delle aree di rispetto rete dei tratturi e UCP – stratificazione insediativa – rete dei tratturi – Tratturello di Foggia Camporeale, ha informato che lo stesso "interferisce con Ulteriore Contesto Paesaggistico di cui alle componenti dei valori percettivi;

PRESO ATTO altresì della nota prot. n. 281434 del 27 maggio 2025, con la quale il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia ha rappresentato "che la documentazione progettuale resa disponibile al link indicato con nota prot. n. 82479/2025 è insufficiente a valutare l'esclusione dell'intervento dalle procedure di controllo preventivo (autorizzazione paesaggistica ed accertamento di compatibilità paesaggistica) di cui all'articolo 89 delle NTA del PPTR";

PRESO ATTO della nota prot. n. P20250070689 del 12 giugno 2025, con la quale il Proponente ha riscontrato le summenzionate comunicazioni, ha informato che "non si rilevano i presupposti per attivare la procedura per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica" e contestualmente confermato "la disponibilità già manifestata a procedere con opere di sistemazione a verde nelle aree di pertinenza degli impianti, identificando specie idonee per un corretto inserimento delle opere nel contesto territoriale. Tali interventi potranno essere individuati e condivisi con il comune in fase di progettazione esecutiva";

PRESO ATTO della nota prot. n. 12192 del 3 luglio 2025, con la quale la summenzionata Commissione locale per il Paesaggio del comune di Troia, prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Proponente, ha comunicato che risulta "non necessario attivare le procedure per il rilascio dell'accertamento di Compatibilità Paesaggistica in riferimento all'intervento proposto";

VISTA la nota prot. n. 231668 del 5 dicembre 2025, con la quale la Divisione IV "Infrastrutture e impianti di produzione energetici" della Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (**Allegato 1**);

RICHIAMATI gli ulteriori pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, che formano parte integrante del presente decreto (**Allegato 2**);

VISTA la Deliberazione n. 402 del 9 aprile 2026, con la quale la Giunta della Regione Puglia ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. 63563 del 8 maggio 2026, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a

partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14-*quater*, comma 1, L. n. 241/90 e s.m.i. e 1-*sexies*, comma 1, D.L. n. 239/2003, la presente autorizzazione unica sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

CONSIDERATO che il decreto di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell'art. 1-*sexies*, comma 2, b) del Decreto-legge n. 239/2003;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che l'opera rientra all'interno degli interventi previsti dal Piano di Miglioramento dei Sistemi di Difesa per la Sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale (di seguito Piano Sicurezza) della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e, specificamente, è indicata nel Piano di Sicurezza del 2022, approvato dal MiTE in data 28/12/2022, e già presente nel precedente piano della Sicurezza;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inalterabilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio del "Impianto Compensatore Sincrono (ICS) nella S.E. 380/150 kV di Troia (FG)", nel Comune di Troia, in provincia di Foggia, Regione Puglia, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nella planimetria catastale n. DGFR22010B2925709 rev 01 del 4/03/2024, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. La Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.
3. È fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.
4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al

progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le opere autorizzate sono inamovibili.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (**Allegato 2**).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)